

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18759 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Data pubblicazione: 28/07/2017

SENTENZA

Ud. 28/02/2017

PU

sul ricorso 26510-2014 proposto da:

PAPARI BRUNO, MANNA ELENA, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio
dell'avvocato VACCARO PAOLA, rappresentati e difesi
dagli avvocati TIZIANA LOMBARDI, MASSIMO GARZILLI
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

DE GRANDIS MANUELA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OTTAVIANO 105, presso lo studio
dell'avvocato ALDO FALCONE, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9981/2014 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MASSIMO GARZILLI;

udito l'Avvocato ALDO FALCONE;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza n. 9981/1014 pronunciata il 6 maggio 2014, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ., proposta da Manuela De Grandis avverso il precetto intimatole da Bruno Papari e Elena Manna e dichiarato la nullità del precetto poiché notificato a mezzo posta da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, nullità ritenuta non sanata per effetto dell'opposizione.

Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione Bruno Papari ed Elena Manna, affidandosi a due motivi; resiste con controricorso Manuela De Grandis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, per violazione dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente assume la validità della notifica del precetto, costituente atto stragiudiziale, come tale suscettibile di essere notificato a mezzo del servizio postale da ogni ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali.

L'esame della doglianza involge l'individuazione della natura dell'atto di precetto, definito dall'art. 480 cod. proc. civ. come *«l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata»*.

Ad avviso della Corte, il precetto è un atto di carattere stragiudiziale, presupposto estrinseco all'esecuzione, atto preparatorio preliminare indefettibile del procedimento esecutivo, che ha inizio nell'espropriazione forzata con il pignoramento, nell'esecuzione per consegna o rilascio con la notifica del preavviso di rilascio, nell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare con il ricorso per la determinazione delle modalità.

Depongono nel senso della enunciata conclusione, in modo univoco e concorde, pregnanti argomenti inferibili dalle seguenti disposizioni del codice di rito:

- l'art. 479, comma 1, per cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto;

- l'art. 480, comma 1, a mente del quale con il precetto si avverte che, in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà ad esecuzione forzata;

- l'art. 481, comma 1, che sancisce l'inefficacia del precetto se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione;

- l'art. 491, secondo cui l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento e l'art. 608, comma 1, secondo cui l'esecuzione per consegna o rilascio inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte obbligata il giorno e l'ora in cui procederà.

Le menzionate norme escludono, con nettezza, che il precetto sia configurabile come atto introduttivo del processo di esecuzione: esso non contiene alcuna domanda di tutela rivolta ad un giudice (e, in tal senso, rileva significativamente la non necessità di indicare i beni da sottoporre ad espropriazione, a differenza di quanto statuito dall'abrogato codice di procedura civile del 1865), concreta una mera minaccia di esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l'adempimento spontaneo dell'obbligato (e ciò spiega perché vada notificato alla parte personalmente: art. 480, comma 4, cod. proc. civ.) e non già contro la sua volontà attraverso l'attività dell'organo giurisdizionale.

In sintesi estrema, il precetto *«sta fuori e prima del processo esecutivo»* (Cass. 10/11/1992, n. 12084).

Sotto il profilo sistematico, poi, lo svolgimento di un'attività stragiudiziale, prodromica e condizionante l'accesso all'esecuzione

forzata, soddisfa l'esigenza, presidiata da norme di rango primario, di impedire un inutile dispendio di risorse giurisdizionali.

Posto che il processo esecutivo serve ad adeguare la realtà materiale al comando contenuto nel titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale) mediante l'impiego del potere giurisdizionale, è ragionevole la previsione legislativa di una fase preliminare stragiudiziale in cui il titolare del diritto manifesti la volontà di intraprendere l'esecuzione forzata all'obbligato, allo scopo, in ultima analisi, di evitare un ricorso alla giurisdizione statale che potrebbe rivelarsi inutile (qualora l'intimato soddisfi spontaneamente la pretesa creditoria richiesta) oppure ingiustificata (qualora l'intimato sollevi vittoriosamente contestazioni in ordine al diritto di procedere *in executivis* oppure sulla regolarità formale degli atti, sperando i rimedi oppositivi *ad hoc* previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.).

Va pertanto data espressa continuità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di nomofilachia (risalente, quale sua prima espressione, a Cass. 21/06/1949, n. 1557), che attribuisce natura di atto preliminare stragiudiziale al precetto ed esclude l'applicazione allo stesso (se non espressamente prevista dalla legge: art. 125 cod. proc. civ.) della disciplina dettata per gli atti processuali, da tale premesso riconoscendo, ad esempio, la validità della sottoscrizione del precetto ad opera della parte personalmente o di un suo procuratore *ad negotia* (cfr. Cass. 24/05/2012, n. 8213; Cass. 23/02/2006, n. 3998; Cass. 05/04/2003, n. 5368; Cass. 19/07/1991, n. 8043) o la legittimità della intimazione delle spese e competenze inerenti il precetto stesso, autodeterminate dal precettante senza preventiva liquidazione giudiziale (Cass. 10/10/2008, n. 25002; Cass. 29/07/2002, n. 11170; Cass., Sez. U, 24/02/1996, n. 1471).

Dalla esposta qualificazione del precetto come atto preliminare stragiudiziale discende, quale conseguenza dirimente nella vicenda in esame, la possibilità di una sua notificazione a mezzo del servizio

postale ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, in piena applicazione del disposto dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. 1229 del 1959, che abilita gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti stragiudiziali (negli stessi termini, Cass. 06/03/1971, n. 608).

Ha errato il Tribunale di Roma nel dichiarare la nullità del controverso precetto con la sentenza impugnata, la quale va pertanto cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con pronuncia di rigetto della opposizione agli atti proposta da Manuela De Grandis, per l'acclarata la validità della notifica dell'intimazione.

2. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame della seconda censura, concernente la sanatoria per effetto dell'opposizione della (inesistente) nullità della notificazione del precetto.

3. La novità delle questioni affrontate giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Manuela DE Grandis nei confronti di Bruno Papari ed Elena Manna.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 28 febbraio 2017.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. Raffaele Rossi.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Maria Margherita Chiarini



Il Funzionario Giudiziario